

Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca

Relazione tecnica

Capo I - Disposizioni per gli studenti e per le famiglieArt. 1 (*Welfare dello studente*)**Relazione tecnica**

commi 1-4 – la norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari ad euro 15 milioni nell'anno 2014 sia in termini di saldo netto che in termini di indebitamento, per l'incremento dei trasferimenti correnti alle famiglie, in conseguenza della deroga al patto di stabilità interno prevista al comma 4:

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
	15,00		

Art. 2 (*Diritto allo studio*)**Relazione tecnica**

commi 1 e 2 – la norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, conseguentemente alla deroga al patto di stabilità interno prevista al comma 2, quale incremento dei trasferimenti correnti alle famiglie riassumibili come segue (milioni di euro):

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
	100,00	100,00	100,00

Art. 3 (*Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica*)**Relazione tecnica**

Commi 1-4 – la norma comporta maggiori oneri per euro 6 milioni nell'anno finanziario 2014.

Il maggior impegno del personale Ministeriale e/o AFAM componente le commissioni di valutazione dei candidati non sarà remunerato, ai sensi del d.l. n. 78/2010. La norma non comporta maggiori oneri per spese di missione considerato che le commissioni opereranno presso le sedi di lavoro.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
	6,00		

Art. 4 (*Tutela della salute nelle scuole*)

Relazione tecnica

commi 1-4 – la norma comporta un incremento del gettito conseguente all'introduzione della nuova sanzione amministrativa. Considerato che l'importo della sanzione potrà verosimilmente essere un valido deterrente, si ritiene prudenzialmente di non attribuire effetti benefici sulle finanze pubbliche alla norma di cui trattasi.

Per lo stesso motivo, non si provvede ad una stima dell'ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della Salute.

comma 5 – i programmi di educazione alimentare previsti saranno attivati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le istituzioni scolastiche sceglieranno nella propria autonomia se partecipare a detti programmi e con che modalità. L'eventuale impegno aggiuntivo del personale docente verrà remunerato nell'ambito del Fondo delle istituzioni scolastiche. La norma non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art. 5 (Potenziamento dell'offerta formativa)

Relazione tecnica

comma 1 – la norma comporta l'assunzione di docenti di geografia. Considerato che le classi prime e seconde della scuola secondaria di secondo grado – tecnici e professionali – sono 26.530, che la quota parte ove non è già previsto l'insegnamento di geografia è di 10.300 classi, che l'incremento di un'ora è previsto solo in una tra le classi prima o seconda e quindi in complessive 5.150 classi, che il numero di ore aggiuntive è pari quindi a 5.150, che il numero di posti in più è pari a $5.150/18 = 287$, che lo stipendio annuo lordo Stato di un docente di scuola secondaria di secondo grado supplente annuale è pari ad euro 34.400,46 lordo Stato, la norma comporta un maggiore onere per stipendi pari ad euro $287 \times 34.400,46 = 9,9$ milioni a decorrere dall'a.s. 2014/2015.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
	3,3	9,9	9,9

commi 2-3 – la norma prevede che le università, le accademie di belle arti e le scuole possano beneficiare di assegnazioni per complessivi euro 3 milioni nell'e.f. 2014 per la realizzazione di progetti didattici nei musei o nei siti di interesse archeologico.

Detta somma integrerà gli stanziamenti per il funzionamento delle istituzioni interessate. Il personale scolastico ed AFAM coinvolto nei progetti verrà remunerato, ove l'impegno non rientri nella didattica ordinaria o nelle attività funzionali all'insegnamento, esclusivamente a valere sui fondi per la contrattazione integrativa di sede, nel rispetto delle relative procedure. Per i docenti universitari l'eventuale remunerazione del maggior impegno è a carico delle università, nell'ambito delle risorse ordinariamente disponibili incluse le assegnazioni per i progetti in questione.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
	3,0		

comma 4 – la norma prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca preveda necessariamente il finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997, confluita nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'art. 1 comma 601 della legge 296/2006. Conseguentemente, a decorrere dall'e.f. 2014, in sede di predisposizione del Decreto Ministeriale di cui al medesimo comma 601, quota parte determinata annualmente dello stanziamento disponibile verrà utilizzato per le finalità di cui trattasi.

Poiché la norma si limita ad aggiungere nuove finalità ad un Fondo preesistente, il cui ammontare non viene mutato e che non è gravato da fabbisogni o diritti preesistenti, alla stessa non conseguono nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art. 6 (Riduzione del costo dei libri scolastici)

Relazione tecnica

comma 1 – si tratta di norma ordinamentale e quindi priva di effetti sulla finanza pubblica.

commi 2 – la norma comporta maggiori oneri per euro 2,7 milioni nell’anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell’anno 2014 presso le istituzioni scolastiche statali a valere sulle assegnazioni dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
2,7	5,3		

comma 3 – si tratta di norma ordinamentale e quindi priva di effetti sulla finanza pubblica.

Art. 7 (*Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica*)

Relazione tecnica

commi 1-3 – la norma comporta maggiori spese di funzionamento presso le istituzioni scolastiche, per l’acquisto dei materiali, dei servizi e delle prestazioni d’opera occorrenti, nel limite di euro 3,6 milioni nel 2013 ed euro 11,4 milioni nell’e.f. 2014.

Il maggiore impegno richiesto al personale per l’apertura pomeridiana – flessibilità oraria, attività aggiuntive di insegnamento e funzionali all’insegnamento, prestazioni aggiuntive del personale ATA – è invece remunerato nell’ambito del Fondo dell’istituzione scolastica, a norma dell’articolo 88 del CCNL 29/11/2007 del comparto Scuola laddove non rientri nell’ambito dell’orario contrattuale d’obbligo (ad esempio nei periodi di sospensione delle lezioni) o delle attività funzionali all’insegnamento non aggiuntive. A titolo informativo si rappresenta che il FIS è pari, successivamente alle riduzioni apportate con CCNL 13/3/2013, ad euro 762,47 milioni lordo Stato e che le ore aggiuntive di insegnamento sono remunerate (cfr. tab. 5 allegata al CCNL 29/11/2007) in misura pari ad euro 46,45 euro l’ora lordo Stato. Sarà la contrattazione di sede a decidere quale porzione del FIS destinare alle attività in parola.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
3,60	11,40		

Art.8 (*Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado*)

Relazione tecnica

comma 1 – la norma prevede che le attività di orientamento proprie delle istituzioni scolastiche rientrino tra quelle funzionali all’insegnamento, non aggiuntive e quindi ricomprese tra gli obblighi del personale docente.

comma 2 – il comma in questione comporta la maggiore spesa di euro 1,6 milioni nell’anno 2013 ed euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2014 quale incremento delle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali per l’acquisto dei materiali, dei servizi e delle prestazioni d’opera occorrenti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
1,6	5,00	5,00	5,00

Art. 9 (*Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione*)

Relazione tecnica

comma 1 – la norma non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Infatti l’importo del contributo da versare all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno sarà rimodulato in maniera da assicurare l’invarianza finanziaria della norma di cui trattasi, ai sensi dell’art. 5 comma 2-ter del d.lgs. 286/1998.

Capo II - Disposizioni per le scuole**Art. 10 (Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali)****Relazione tecnica**

commi 1 e 2 – la norma comporta l'incremento dei trasferimenti correnti agli enti locali nel limite di euro 40 milioni l'anno. Detta somma sarà utilizzata dagli stessi enti per pagare il piano di ammortamento, quota capitale ed interessi, dei mutui contratti e potrà anche essere inferiore al limite indicato, in funzione della effettiva programmazione delle Regioni. Vista la decorrenza dal 2015 e considerata la previsione di una deroga ai limiti del patto di stabilità, la norma comporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
		40,0	40,0

comma 3 – la norma comporta la detraibilità dall'imposta lorda d'un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dai contribuenti per liberalità a favore delle istituzioni AFAM e delle università, purché finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia, all'ampliamento dell'offerta formativa.

Detta previsione si aggiunge ad altra analoga, che si va a novellare, che già prevede la medesima detrazione per le liberalità alle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Sulla base delle minori entrate conseguenti alla detrazione attualmente esistente, si stima che l'effetto delle nuove disposizioni sia limitato a una riduzione del gettito di circa 2,2 milioni di euro annui a regime, mentre il primo anno l'effetto è di 3,8 milioni.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
	3,8	2,2	2,2

Art. 11 (Wireless nelle scuole)**Relazione tecnica**

commi 1 – la norma comporta maggiori oneri per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per euro 5 milioni nell'anno 2013 ed euro 10 milioni nell'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 59/1997, le scuole potranno decidere autonomamente quale quota del finanziamento loro spettante destinare ad interventi in conto capitale – ad es. acquisto di router wireless – anziché ad acquisti in conto corrente, ferma restando la destinazione alla digitalizzazione con riferimento alle tecnologie wireless.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
5,0	10,0		

Art. 12 (Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)**Relazione tecnica**

commi 1 e 2 – La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti ai criteri per l'attribuzione dei DS e dei DSGA alle istituzioni scolastiche di cui ai commi 5 e 5-bis d.l. n. 98/2011 vengono sostituiti nuovi criteri da definire in conferenza unificata Stato-Regioni, col vincolo che gli stessi debbano comunque garantire gli obiettivi finanziari di cui ai citati commi 5 e 5-bis, come da relative relazioni tecniche unite alla norma.

In sede di predisposizione dell'accordo presso la Conferenza unificata si potrà ad ogni modo dare una più compiuta dimostrazione del rispetto del vincolo dato dall'ultimo periodo del comma 5-ter proposto e ribadito dal comma 2 della disposizione in esame.

comma 3 – la norma ha natura interpretativa, chiarendo che le disposizioni vigenti si leggono nel senso di includere la Scuola per l'Europa di Parma tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lsg. 165/2001. Conseguentemente viene escluso che alla Scuola possa applicarsi il regime, più favorevole per il personale, tipico delle Scuole Europee. Alla norma non conseguono nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Per quanto detto, la norma può anzi consentire di evitare aggravii degli oneri in futuro.

Art. 13 (*Integrazione delle anagrafi degli studenti*)

Relazione tecnica

commi 1,3– La norma prevede l'integrazione tra l'Anagrafe Nazionale degli Studenti ed i sistemi regionali di simile natura. Vista la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, all'integrazione dei sistemi si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati all'informatica di servizio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 14 (*Istituti tecnici superiori*)

Relazione tecnica

commi 1 e 2 – la norma in questione consente di costituire nuovi Istituti tecnici superiori, poiché viene soppresso il limite attuale di uno per regione e area tecnologica. La clausola di invarianza finanziaria prevista comporta un vincolo per la citata costituzione di nuovi ITS, che quindi potrà avvenire solo avvalendosi di finanziamenti privati o di riduzioni di spese od incrementi di entrate presso le Regioni, di importo tale da garantire le risorse occorrenti sia per la costituzione che per il mantenimento delle nuove fondazioni.

Art. 15 (*Personale scolastico*)

Relazione tecnica

comma 1 – l'adozione del piano è subordinata agli esiti di una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola nel rispetto del criterio di invarianza finanziaria.

Si rappresenta che nulla viene innovato circa le modalità per la scelta dei soggetti da immettere in ruolo e che quindi, in base alla normativa vigente, la metà verrebbe scelta tra i vincitori di concorso e la metà tra i precari iscritti in graduatoria.

Pertanto, considerati i criteri ed i parametri stabiliti dalla norma per la predisposizione del piano, correlati alle clausole di invarianza di spesa ivi previste, l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Stato.

Fermo restando che il computo dell'onere da coprire mediante la sessione negoziale sarà effettuato in sede di predisposizione dell'atto di indirizzo all'ARAN, si ritiene comunque utile fornire le seguenti informazioni.

La norma consentirà di assumere personale scolastico a tempo indeterminato, partizionabile nelle seguenti tre fattispecie:

- personale assunto su posti di organico di diritto già occupati da dipendenti a tempo indeterminato e resisi vacanti e disponibili a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo;
- personale assunto su posti di organico di diritto di sostegno di nuova costituzione, a seguito dell'attuazione dell'articolo 15 del presente decreto-legge;
- personale assunto su posti di organico di diritto esistenti e già vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2013/2014.

ONERI PER L'ASSUNZIONE SU POSTI DI ORGANICO RESISI LIBERI A SEGUITO DI CESSAZIONI DAL SERVIZIO

Le assunzioni su posti di organico occupati nell'a.s. 2013/2014 da personale a tempo indeterminato che si renderanno liberi nell'arco del triennio 2014-2016 sono già previste nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili nel comparto Scuola a legislazione vigente.

Conseguentemente alle assunzioni in parola non conseguono effetti per le finanze pubbliche rispetto ai saldi già programmati, né negativi né positivi. Infatti non può nemmeno dirsi che alle stesse assunzioni consegua un risparmio,

sebbene il personale cessato goda di un trattamento stipendiale collegato all'anzianità di servizio ben superiore a quello tipico di un neo-assunto. Infatti detto differenziale negativo tra retribuzioni degli assunti e dei cessati è già inserito nei saldi di finanza pubblica, per la parte che non occorre alla copertura degli scatti di anzianità del personale rimasto in servizio, viste le regole sottostanti la determinazione delle previsioni di bilancio pluriennali per i capitoli delle spese fisse di personale.

Solo a mero titolo informativo si ritiene comunque utile precisare che alla data corrente, sulla base delle informazioni anagrafiche e giuridiche disponibili per il personale in servizio e della serie storica circa la propensione del medesimo personale a proporre istanza di pensionamento, si stima che nell'ambito delle facoltà assunzionali a legislazione vigente si provvederà a sostituire nel triennio considerato 26.264 docenti normali, 1.608 docenti di sostegno, 13.400 ATA che risultano in servizio su posti di organico istituiti nell'a.s. 2013/2014.

Per quanto sopra esposto, la sequenza contrattuale prevista dalla norma in questione non dovrà coprire gli oneri conseguenti alle assunzioni di cui al presente paragrafo.

ONERI PER L'ASSUNZIONE SU POSTI DI SOSTEGNO DI NUOVA COSTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 15

Le assunzioni su posti di sostegno di nuovo inserimento nell'organico di diritto ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto-legge trovano copertura come descritto nella relazione tecnica del citato articolo, cui si rimanda.

La sequenza contrattuale prevista dalla norma in questione non dovrà coprire le assunzioni di cui al presente paragrafo.

ONERI PER L'ASSUNZIONE SU POSTI DI DIRITTO GIÀ VACANTI NELL'A.S. 2013/2014

Le assunzioni su posti di organico di diritto già vacanti nell'a.s. 2013/2014 eccedono le normali facoltà assunzionali e i relativi oneri debbono quindi trovare copertura nell'ambito della sequenza contrattuale prevista dalla norma in questione.

commi 2 e 3 – la norma in questione prevede al secondo comma l'incremento dell'organico di diritto per 26.684 unità, pari alla differenza tra l'organico di fatto dell'a.s. 2006/2007 – 90.032 unità – e quello degli aa.ss. 2010/2011 e seguenti (63.348 unità). Detto incremento avviene nell'arco di tre anni.

Il terzo comma consente, con la stessa cadenza temporale, l'assunzione di 26.684 docenti di sostegno sui nuovi posti autorizzati, in aggiunta alle facoltà assunzionali normali e quindi oltre la semplice sostituzione dei cessati.

Al secondo comma della norma di cui trattasi consegue quindi unicamente l'onere derivante dall'assunzione di 26.684 supplenti annuali in luogo di 26.684 supplenti sino al termine delle attività didattiche.

Gli effetti finanziari sono i seguenti:

- pagamento, per ciascuno dei supplenti interessati, delle mensilità di luglio ed agosto inclusa tredicesima. Infatti i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono titolari di contratti che hanno termine a giugno, fatta eccezione per coloro che siano interessati dagli esami di Stato;
- venir meno del pagamento dell'ASpI per i mesi di luglio ed agosto. Infatti tutti i supplenti sino al termine delle attività didattiche titolari di contratti per due anni consecutivi hanno diritto a percepire l'ASpI nei due mesi estivi, liquidata in misura pari ad euro 885 al mese più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.180.

I 26.684 supplenti annuali in più si dividono in 12.428 supplenti presso le scuole dell'infanzia e primarie e 14.256 supplenti presso la scuola secondaria di I° e II°. Si tratta di soggetti che nel 90% dei casi sono in possesso dei requisiti per l'accesso all'ASpI.

Si verificherà quindi a regime il seguente maggior onere:

	Mensile I.d.	Mensile I.S.	Importo ASpl	Quantità	Onere stipendi I.S.	Minor onere ASpl sul 90% dei supplenti
Infanzia/Primaria	1.908,55	2.641,05	1.067,14	12.428	65.645.938,80	23.872.348,66
Secondaria I°/II°	2.071,62	2.866,71	1.107,91	14.256	81.735.635,52	28.429.856,93
					Onere stip.	147.381.574,32
					Minor onere ASpl	(+)52.302.205,58
					TOTALE	95.079.368,74

Considerato che a detto onere si perviene nell'arco di tre anni scolastici secondo le percentuali indicate nel comma in questione e tenendo conto che la maggior spesa si verifica nei mesi di luglio ed agosto di ciascun anno scolastico, il maggior onere (in termini di saldo netto da finanziare) per anno finanziario è pari a:

2013	2014	2015	2016 e ss.
	15.846.561,46	63.386.245,82	95.079.368,74

Anche il comma 3 comporta maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti all'immissione in ruolo di soggetti ulteriori rispetto quelli corrispondenti alle facoltà assunzionali ordinarie – pari al numero di cessazioni – corrisponde un

ulteriore onere l'anno successivo a quello di immissione per le ricostruzioni di carriera e il passaggio alla nuova classe, ed un onere negli anni successivi per gli scatti di anzianità ulteriori.

Sulla base dei dati relativi le immissioni in ruolo degli anni passati, si ritiene che i docenti di sostegno neoimmessi in ruolo si distribuirebbero secondo le seguenti percentuali tra le classi di anzianità:

Docenti	Anzianità
0,32%	0
0,46%	1
2,15%	2
4,48%	3
12,24%	4
8,49%	5
11,22%	6
14,02%	7
13,10%	8
10,96%	9
8,86%	10
5,55%	11
3,69%	12
1,84%	13
0,89%	14
0,49%	15
0,32%	16
0,40%	17
0,24%	18
0,19%	19
0,04%	20
0,02%	21
0,03%	22
0,00%	23

Cioè, con riferimento alle classi di anzianità economica vigenti nel comparto scuola (cfr. CCNL 4/8/2011):

Pct.	Anz
66,48%	0-8
31,79%	9-14
1,68%	15-20
0,05%	21-27
	28-34
	35 e ss.

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto le facoltà assunzionali ordinarie:

	13/14	14/15	15/16
	4.447	13.342	8.895

Il differenziale stipendiale tra le classi successive alla prima e la prima è pari – inclusa la retribuzione professionale docenti – a quanto segue, lordo Stato:

Classe	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec II°
0-8			
9-14	3.192,80	3.705,11	4.631,21
15-20	6.639,16	7.602,01	8.777,92
21-27	9.371,45	10.773,51	13.256,17

28-34	12.988,81	14.806,06	17.111,73
35 e ss.	14.996,28	17.111,73	19.450,50

Il personale immesso in ruolo si divide come segue tra le classi di anzianità e i gradi di istruzione, usando le stesse proporzioni di cui alle tabelle precedenti:

Classe	13/14		14/15		15/16	
	Inf./Prim.	Sec.I°/Sec.II°	Inf./Prim.	Sec.I°/Sec.II°	Inf./Prim.	Sec.I°/Sec.II°
0-8	1.377	1.580	4.131	4.739	2.754	3.159
set-14	658	755	1.975	2.266	1.317	1.511
15-20	35	40	104	120	70	80
21-27	1	1	3	4	2	2
28-34						
35 e ss.						

Conseguentemente, il maggior onere per ricostruzioni di carriera è pari a quanto segue, per ciascuna annualità in cui si provvede ad immettere in ruolo:

Classe	13/14		14/15		15/16	
	Inf./Prim.	Sec.I°/Sec.II°	Inf./Prim.	Sec.I°/Sec.II°	Inf./Prim.	Sec.I°/Sec.II°
0-8						
set-14	2.102.047	3.235.777	6.307.155	9.707.331	4.205.108	6.471.554
15-20	230.995	332.785	693.096	998.354	462.101	665.569
21-27	9.704	14.642	29.117	43.927	19.413	29.285
28-34						
35 e ss.						

Quindi il maggior onere per ricostruzioni di carriera è pari a:

13/14	14/15	15/16
5.925.949	17.778.979	11.853.030

Cioè, in termini di saldo netto da finanziare, per esercizio finanziario, nell'ipotesi che la ricostruzione avvenga al termine dell'anno scolastico di riferimento:

2014	2015	2016
5.925.949	17.778.979	11.853.030

Nelle tabelle precedenti si è attribuito l'onere all'anno in cui sorge il relativo obbligo (criterio di competenza). In termini di cassa la ricostruzione di carriera è spesso pagata a due/tre anni di distanza, in funzione di quando effettivamente le scuole e le RTS riescono ad evadere le relative pratiche.

A detto onere occorre aggiungere l'onere a regime conseguente agli scatti di anzianità negli anni successivi. Questo importo risulta di difficile stima. Utilizzando un criterio proporzionale rispetto al computo dell'onere del CCNL 13/3/13 che ha recuperato l'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione dell'anzianità economica, si ricava che ciascuna leva di immissioni in ruolo comporta un maggior onere medio di 12,9 milioni lordo Stato l'anno a partire dall'anno seguente quello in cui si raggiungerà la percentuale del 100%.

Quindi, in totale, in termini di saldo netto da finanziare:

	2014	2015	2016	2017 e ss.
Incremento o.d.	24.563.596	98.254.383	147.381.574	147.381.574
Minor onere ASpl	(+)8.717.034	(+)34.868.137	(+)52.302.206	(+)52.302.206
Ricostruzioni	5.925.949	17.778.979	11.853.030	0
Scatti anz.		2.150.000	8.600.000	12.900.000
TOTALE	21.772.511	83.315.225	115.532.398	107.979.368

Conseguentemente è ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 92/2012.

comuni 4 – la norma comporta il venir meno dei risparmi di spesa previsti dalle relazioni tecniche allegiate alle norme abrogate a decorrere dal 2014, fermo restando il transito nei ruoli ATA del personale docente inserito nelle classi di concorso in esubero C555, C999. L'effetto peggiorativo sul saldo netto da finanziare è quindi pari a:

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
	94,65	94,65	94,65

comma 5 – le commissioni sono integrate, come da espressa previsione normativa, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Il personale docente inserito nelle commissioni medesime sarà quindi remunerato esclusivamente nell’ambito degli stanziamenti ordinariamente disponibili per il Miglioramento dell’Offerta Formativa.

comma 6 – la norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il personale dichiarato permanentemente inidoneo possa avvalersi, su propria istanza, della facoltà di transitare nei ruoli ATA ovvero che, in assenza di istanza o in caso di carenza di posti disponibili, sia soggetto a mobilità obbligatoria intercompartimentale in ambito provinciale. Tale previsione potrebbe consentire una riduzione del grado di onerosità del comma 4. In considerazione della volontarietà del transito, si ritiene in via prudenziale di non ascrivere effetti benefici sulle finanze pubbliche alla norma in esame.

comma 7 – il comma di cui trattasi dispone nuove visite collegiali per il personale già dichiarato permanentemente inidoneo, con la possibilità dunque di una riduzione dell’onerosità della norma di cui al comma 4 qualora alle nuove visite consegua una riforma del precedente giudizio di inidoneità. Si ritiene comunque prudenzialmente di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma in esame.

comma 8 – la previsione della mobilità obbligatoria intercompartimentale, in deroga alle facoltà assunzionali, non ha effetto sulla finanza pubblica, in quanto il personale interessato è già assunto a tempo indeterminato e, quindi, i relativi oneri stipendiali sono già iscritti nel bilancio dello Stato

comma 9 – la norma in questione consente al personale docente delle classi di concorso C555 e C999, in luogo del transito nei ruoli ATA, il transito ad altra classe di concorso docente per la quale nella relativa provincia non vi sia una situazione di esubero, qualora ricorrano i necessari requisiti oggettivi. Detta previsione, nella misura in cui si tradurrà in effettivi transiti ad altra classe di concorso, determinerà un incremento dei risparmi di spesa originariamente previsti dall’articolo 14 comma 14 del DL 95/2012. Infatti il transito ad altra classe di concorso docente in assenza di situazioni di esubero determina una riduzione del numero di supplenti docenti, mentre il transito nei ruoli ATA determina una riduzione nel numero dei supplenti ATA e lo stipendio annuale di un supplente docente è superiore a quello di un supplente ATA.

Si ritiene comunque di non ascrivere effetti positivi alla norma in esame sui saldi di finanza pubblica, non potendo in questo momento stimare il numero di docenti che si avvarranno della nuova facoltà.

comma 10 – la norma in questione prevede che il Fondo di cui all’art. 64 comma 9 sia rideterminato in relazione agli eventuali ulteriori risparmi di spesa conseguenti ai commi 7 e 8 o all’andamento della numerosità dei docenti permanentemente inidonei. La determinazione dell’ammontare da rendere effettivamente disponibile nell’ambito del fondo annualmente iscritto in bilancio, è demandata al Ministero dell’economia e delle finanze sulla base delle risultanze del Comitato di verifica tecnico-finanziaria di cui al comma 7 della medesima norma.

Art. 16 (Formazione del personale scolastico)

Relazione tecnica

commi 1-2 – la norma comporta una maggiore spesa di funzionamento pari ad euro 10 milioni nell’e.f. 2014.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
	10,00		

comma 3 – la norma comporta una riduzione di entrate per i musei statali, cui si rimedia mediante corrispondenti trasferimenti a valere sul Fondo ivi previsto di nuova istituzione. Il beneficio è concesso nel limite complessivo di euro 10 milioni per l’anno 2014. Il monitoraggio di cui all’ultimo periodo del comma 3 consentirà di porre termine al beneficio dell’ingresso gratuito nel momento in cui detto limite di spesa dovesse essere eventualmente integralmente utilizzato.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
	10,00		

Art. 17 (*Dirigenti scolastici*)

Relazione tecnica

commi 1-4 – la norma prevede quale unico canale di accesso alla dirigenza scolastica corsi-concorsi curati dalla SNA. I docenti che vi parteciperanno dovranno continuare ad assicurare almeno parzialmente la didattica e frequenteranno il corso in modalità on-line ovvero altre modalità, anche in presenza, atte comunque a consentire la formazione in servizio in assenza di un esonero completo dal servizio.

Alla norma non conseguono nuovi o maggiori oneri per l'organizzazione dei corsi poiché la SNA potrà utilizzare allo scopo i fondi iscritti nello stato di previsione del MIUR per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, che gli verranno trasferiti e costituiranno limite di spesa per l'organizzazione dei corsi in parola unitamente al contributo richiesto ai concorrenti.

La norma comporta invece nuovi oneri per la didattica sostitutiva, grazie alla previsione di un parziale esonero dall'insegnamento per il personale docente coinvolto.

Supponendo che ciò comporti il semi-esonero dall'insegnamento – orizzontale o verticale – considerato che l'organico dei d.s. ammonta a 8.092 unità, stimando una necessità di sostituzione media del 5%, per avviare al corso concorso in media 480 docenti l'anno ($8.092 \times 5\% + 20\%$) occorre assumere 240 supplenti annuali in più. Nell'ipotesi prudenziale che si tratti di docenti di scuola secondaria di secondo grado, considerato che lo stipendio annuo lordo Stato di un docente di detto grado è pari ad euro 34.400,46, si verificherà una maggior spesa pari ad euro 8,26 milioni a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla norma in questione e quindi a decorrere dal 2014.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
	8,26	8,26	8,26

commi 5-7 – la norma consente di porre in situazione di esonero i docenti collaboratori dei reggenti nelle scuole statali normodimensionate locate nelle regioni ove non si sia ancora conclusa la procedura del concorso a dirigente scolastico.

A tale esonero consegue un maggior onere per didattica sostitutiva, che è pari allo stipendio di un supplente annuale per ciascun docente interessato. Poiché detto stipendio è inferiore a quello di un dirigente scolastico, il comma 7 dà integrale copertura alle spesa medesima.

Le reggenze trovano invece copertura integrale all'interno del Fondo Unico Nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

comma 8 – la norma comporta una integrazione della commissione di concorso in Lombardia ed in Abruzzo. Ai nuovi commissari, occorrenti per consentire una rapida conclusione della procedura, si dovranno corrispondere i dovuti compensi e i rimborsi spesa nella misura necessaria. A tal fine, considerato che la ricorrezione delle prove richiederà comunque alcuni mesi, è autorizzata la spesa di euro 0,1 milioni nell'anno 2013 ed euro 0,4 milioni nell'anno 2014.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
0,1	0,4		

Art. 18 (*Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione*)

Relazione tecnica

Alla data odierna, i concorsi espletati per i quali si è in attesa di poter procedere alle relative assunzioni o per i quali siano presenti graduatorie attive sono:

- concorso già espletato per dirigenti tecnici (ispettori) da 145 posti, con 55 soggetti risultati vincitori, bandito dal MIUR con DDG 30/1/2008;
- concorsi già espletati per dirigenti informatici, statistici ed amministrativi di seconda fascia banditi dal MIUR con DDG 1/10/2012 e con DDG 26/10/2007;
- concorso già espletato per funzionari di terza area, bandito dal MIUR con DDG 9/12/2008;

Gli spazi assunzionali riconosciuti al MIUR dalla normativa vigente dovrebbero essere utilizzati, oltre che per assumere, secondo le esigenze istituzionali strettamente indispensabili, vincitori ed idonei dei concorsi sopra menzionati, anche per le seguenti necessità:

- trattenimento in servizio, oltre il compimento del 65° anno d'età, di un direttore generale;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno per 38 funzionari di seconda area e 34 di terza;

La necessità di costituire il Sistema Nazionale di Valutazione, il cui funzionamento risulta fortemente compromesso a causa della vistosa carenza di ispettori in servizio, nonché di ridurre le elevatissime scoperture organiche per i dirigenti di seconda fascia e di reperire le risorse professionali, di qualifica dirigenziale, dotate di competenze orientate in maniera più specifica al soddisfacimento dei nuovi obiettivi istituzionali imposti dall'evoluzione della normativa vigente (valutazione, razionalizzazione, dematerializzazione), richiedono d'assumere un congruo numero di dirigenti tecnici (ispettori), informatici, amministrativi e statistici, sia vincitori che idonei, e di funzionari nell'ambito dei vari concorsi banditi dall'Amministrazione negli ultimi anni e già espletati.

Le risorse disponibili nel corrente esercizio finanziario 2013 non sono però sufficienti ad assumere nemmeno i 55 vincitori e i due idonei del concorso a dirigente tecnico. Infatti il relativo fabbisogno ammonta a

n. unità	Spesa unitaria	Totale
57 Dirigenti tecnici (Ispettori)	141.508,24	8.065.969,68

La colonna "Spesa unitaria" della tabella sopra esposta indica la misura della spesa per l'assunzione di un dirigente tecnico, comprensiva anche del valore medio della retribuzione accessoria, come risultante dai dati del Conto Annuale per il MIUR (euro 59,933,66 stipendio tabellare, euro 42.171,31 posizione fissa e variabile media, euro 39.403,27 risultato medio).

La norma proposta prevede l'assunzione dei 55 vincitori e dei due idonei del concorso a 145 posti da dirigente tecnico, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili per il MIUR, nell'anno 2013, sulla base della legislazione vigente. Tale budget assunzionale, infatti, pari a 3,9 milioni di euro, (20% della spesa delle cessazioni avvenute nell'anno 2012), dovrà essere utilizzato per le altre procedure di reclutamento sopra citate ed in particolare 25 dirigenti di seconda fascia, 20 funzionari ed un trattenimento in servizio di un dirigente di prima fascia.

comma 2 – La legislazione vigente, che si sta novellando, prevede che "Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale."

Il Decreto interministeriale 24 maggio 2007 determina i compensi per i membri delle commissioni degli esami conclusivi dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. In particolare è ivi disposto che a coloro che impiegano un tempo superiore a 100 minuti per raggiungere la sede di esame spetti un compenso di euro 2.270,00 lordo Stato, mentre a coloro che impiegano tra 61 e 100 minuti per raggiungere la sede spetta un compenso di euro 908,00 lordo Stato.

Si rappresenta che i presidenti possono essere nominati quanto meno nell'ambito della provincia, in considerazione del fatto che svolgono una funzione per la quale non sono necessarie competenze specialistiche limitate a poche classi di concorso. Con riguardo ai commissari esterni, si rappresenta che gli stessi sono scelti in funzione delle classi di concorso corrispondenti alla materia tipica della seconda prova scritta. Poiché la stessa è solitamente riferita ad una tra le materie maggiormente caratterizzanti dell'ordine di scuola (es. matematica al liceo scientifico, latino o greco al liceo classico, ragioneria al commerciale, ecc...), la scelta del commissario esterno avviene nella maggioranza dei casi nell'ambito di classi di concorso molto numerose, per cui anche in questo caso è spesso possibile limitare detta scelta nell'ambito di un territorio distante dalla scuola sede di esame non oltre i 100 minuti.

Nel decorso anno scolastico 2011/2012 si è verificata la nomina di 5.482 presidenti e 11.730 commissari esterni che impiegano più di 100 minuti a raggiungere la sede di esame. Almeno 6.000 commissari, in attuazione della norma proposta, ricadranno a decorrere dal prossimo anno scolastico 2013/2014 nella fascia individuata da tempi di percorrenza compresi tra 61 e 100 minuti. Si verificherà quindi una riduzione del fabbisogno lordo Stato pari a:

$$6.000 \times (2.270,00 - 908,00) = 8,1 \text{ milioni}$$

Detto comma prevede che alla maggiore spesa conseguente all'assunzione prevista al comma 1 dei dirigenti tecnici, pari ad euro 8,1 milioni lordo Stato, si provveda a valere sui risparmi recati dal comma 2 a decorrere dall'anno 2014.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
	8,1	8,1	8,1

Art. 19 (*Alta formazione artistica, musicale e coreutica*)

Relazione tecnica

comma 1 – la norma prevede che le graduatorie di cui all’articolo 2-*bis* del d.l. n. 97/2004, già oggi nazionali e ad esaurimento, possano essere scorse anche per le assunzioni a tempo indeterminato anziché solo per quelle a tempo determinato.

Rimane invece ferma la normativa vigente in materia di assunzioni per il comparto Afam, cioè l’art. 39 della legge 449/1997. Nulla è innovato circa il numero di assunzioni a tempo indeterminato e determinato consentiti e la tempistica delle assunzioni medesime. In particolare, visto il criterio generale, peraltro ribadito in più occasioni anche dal giudice delle leggi, che prevede la necessità di destinare le facoltà assunzionali per almeno il 50% a nomine da graduatorie conseguenti a concorsi pubblici e quindi la possibilità di provvedere a nomine sulla base di concorsi riservati nel limite massimo del 50%, considerato che le graduatorie di cui trattasi sono state formate sulla base di soli titoli di servizio, visto anche l’art. 270, comma 1, della legge n. 297/1994, la norma proposta consentirà di individuare i soggetti destinatari di contratti a tempo determinato e indeterminato a valere sulle graduatorie di cui all’articolo 2-*bis* del d.l. n. 94/2007 entro il limite massimo del 50% dei posti disponibili, essendo possibile coprire l’altro 50% solo a seguito di concorso pubblico.

Limitandosi a intervenire sull’individuazione dei soggetti da immettere in ruolo, senza nulla modificare in merito al regime autorizzatorio e alle facoltà assunzionali a legislazione vigente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 2 – la norma prevede il rinnovo dei contratti attualmente in essere anche per l’a.a. 2013-2014. Essendo il rinnovo effettuato su posti disponibili, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò comporterebbe anche un minore aggravio amministrativo conseguente al venir meno della necessità di provvedere a numerose nomine di personale docente a tempo determinato.

comma 3 – la norma legifica un disposto già introdotto in passato per via amministrativa eccedendo però le deleghe concesse. La norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

commi 4 e 5 – la norma comporta la spesa di euro 3 milioni nell’anno 2014 sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento.

SNF			
2013	2014	2015	2016 e ss.
	3,0		

Capo III - Altre disposizioni

Art. 20 (Corsi di laurea ad accesso programmato)

Relazione tecnica

comma 1 – la norma ha natura ordinamentale, limitandosi a prevedere la soppressione del punteggio attribuibile ai concorrenti agli esami di ammissione ai corsi di laurea universitari in funzione del voto conseguito all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado. Nulla è innovato con riguardo al numero dei concorrenti ammessi ai corsi di laurea e conseguentemente la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art. 21 (Formazione specialistica dei medici)

Relazione tecnica

comma 1 – La norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

comma 2 – la norma è priva di effetti sulle finanze pubbliche, limitandosi a cambiare la frequenza con la quale si provvede alla rideterminazione del trattamento economico dei medici in formazione specialistica.

Art. 22 (Organizzazione dell'Anvur e degli enti di ricerca)

Relazione tecnica

commi 1-2 – la norma ha natura ordinamentale, limitandosi a modificare la procedura di nomina dei componenti l'organo direttivo dell'ANVUR e la durata in carica dei componenti stessi, senza innovare alcunché in merito al numero o ai compensi degli stessi. Quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

comma 3-4 – la norma, di natura ordinamentale, si limita a prevedere che i nominativi proposti dai comitati di selezione per gli incarichi di presidente e di consigliere di amministrazione per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR siano utilizzabili entro un anno dalla proposta medesima.

Art. 23 (Finanziamento degli enti di ricerca)

Relazione tecnica

comma 1 – la presente disposizione, in relazione a quanto emerso in sede di Commissione Bilancio della Camera nella fase di conversione del DL 76/2013, tende a precisare l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 188 della legge 266/2005, nel senso di limitare i casi di deroga alle disposizioni di cui al comma 187 del medesimo articolo in relazione a progetti finanziati da terzi, fatta salva la quota premiale assegnata nell'ambito del FOE.

comma 2 – la norma definisce criteri di ripartizione del FOE diversi rispetto quelli a legislazione vigente, permanendo in ogni caso il riferimento alla programmazione strategica. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art. 24 (Personale degli enti di ricerca)

Relazione tecnica

commi 1, 4 – la norma è volta ad autorizzare l'INGV ad effettuare assunzioni, nel quinquennio 2014-2018, per complessive 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, al fine di assicurare le funzionalità dell'Istituto e garantire lo sviluppo dei compiti istituzionali dell'ente, stanti le crescenti e reiterate richieste di intervento in materia di Protezione Civile connesse al verificarsi di calamità naturali. L'attuale consistenza di personale di ruolo dell'INGV, in dotazione organica è di 546 unità, a cui si aggiungono 313 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Con la norma di cui al comma 1 si dispone che l'Istituto potrà assumere le predette 200 unità, in scaglioni annuali di 40 unità. Il predetto intervento

comporta un onere pari ad euro 2 milioni nel 2014, euro 4 milioni nel 2015, euro 6 milioni nel 2016, euro 8 milioni nel 2017 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2018.

La copertura finanziaria di cui al comma 2, dispone che al predetto onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica", e del programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria" della missione "Istruzione universitaria", mediante riduzione degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché mediante riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

comma 5 – la norma consente agli enti di ricerca, in considerazione della specificità di alcune figure professionali (ricercatore e tecnologo), di procedere al reclutamento delle stesse senza espletare le procedure di mobilità normalmente previste per le PPAA che risultano troppo complesse e poco utili in considerazione della difficoltà di rinvenire in altre amministrazioni le figure richieste. La disposizione, essendo di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.